



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Ddl di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n.104 recante *“Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”*

AS 854

Sommario

1. Misure per fronteggiare la carenza di taxi	2
2. Ampliamento utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette	3
3. Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali	4
4. Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti	5
5. Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022	6
6. Sicurezza urbana – assunzione personale polizia locale enti in crisi	6
7. Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio	7
8. Assunzioni personale polizia locale per sicurezza urbana	7
9. Semplificazione delle verifiche su situazione gestionale dei servizi pubblici locali 9	
10. Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva ...	10
11. Aggiornamento composizione della cabina di regia di cui al d.lgs. 36/2023	11
12. Messa in sicurezza strade e ponti - modifica scadenze invio domande	11
13. Trasferimento di funzioni in materia di bonifiche e rifiuti	12
14. Edilizia scolastica controlli	12
15. Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico - L. 160/2019 (PNRR c.d. "Piccole opere")	13

1. Misure per fronteggiare la carenza di taxi

Art. 3

(Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma)

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1:

1. *Al primo periodo, le parole "legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale." sono soppresse.*
2. *Il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono attivabili dal Comune per periodi limitati e per una durata comunque non superiore a dodici mesi per far fronte ai picchi di domanda legati a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche."*
3. *Al terzo periodo, dopo le parole "Le predette licenze possono essere rilasciate," sono aggiunte le seguenti: "previa procedura selettiva,"*

b) *Al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:*

"I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80% a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data

di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai Comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lette b), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.”

c) *Il comma 9, lett. a), è modificato come segue:*

Al comma 5-quater dopo le parole “nei turni dichiarati” sono aggiunte le seguenti: “anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell’effettiva offerta di trasporto e, dove disponibile, nella piattaforma MaaS, in grado di reperire e utilizzare dati geolocalizzati sulla disponibilità in tempo reale di servizi multimodali di mobilità sul territorio;”

Motivazione

Let. a): *la disposizione recata dal comma 1 dell’art. 3 del dl n. 104/2023 non appare sufficiente e utile a fronteggiare i picchi di domanda temporanei: la norma prevede infatti la possibilità di rilasciare una licenza aggiuntiva la cui validità è di massimo 24 mesi; l’orizzonte temporale appare del tutto insufficiente per l’ammortamento dell’investimento sostenuto da chi eventualmente acquista un secondo veicolo per l’utilizzo della stessa.*

Si propone dunque di prevedere il rilascio, previa procedura selettiva, di licenze aggiuntive di carattere permanente, attivabili dal Comune solo per periodi limitati, per far fronte ai picchi di domanda legati a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.

Let. b): *l’emendamento ha lo scopo di ripristinare la destinazione di una quota del 20% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive ai Comuni, per la realizzazione di iniziative finalizzate al miglioramento qualità autoservizi pubblici non di linea. L’emendamento non comporta oneri aggiuntivi.*

Let. c): *l’emendamento ha l’obiettivo di chiarire le modalità attraverso le quali i comuni garantiscono il controllo sull’effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati, specificando che lo stesso possa avvenire anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali e dove disponibile nella piattaforma di MaaS.*

2. Ampliamento utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette

Aggiungere il seguente articolo:

All’articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell’anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l’esercizio 2022.”

Motivazione

Tenuto conto delle difficoltà finanziarie registrate dagli enti locali nel garantire gli equilibri di parte corrente senza sacrificare l’erogazione di servizi fondamentali a fronte dell’incremento

dei prezzi energetici, la proposta amplia la possibilità di utilizzare i fondi erariali fin qui stanziati per fronteggiare tale incremento.

La modifica in commento garantisce, anzitutto, la disponibilità delle risorse fin qui stanziata per gli incrementi dei prezzi energetici, effettivamente verificatisi nel periodo 2022-2023 senza soluzione di continuità relativa alle chiusure contabili dell'esercizio 2022. Tale continuità, inoltre, consente di assegnare con maggiore efficacia le risorse ulteriormente stanziata per l'anno 2023, alla luce del fatto che per molti enti i maggiori costi energetici sono emersi solo a partire dal primo semestre 2023, sulla base di contratti di fornitura che registrano con ritardo la dinamica dei prezzi energetici cresciuta nel corso del 2022.

Pertanto, in assenza della modifica proposta, per diversi enti locali si verificherebbe il paradosso di dover restituire risorse ricevute nel 2022 e, contestualmente, ricevere per l'anno 2023 un contributo inadeguato, non essendo ancora emersi gli aumenti di prezzo sopra richiamati.

3. Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali

Art. XX

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo".

Motivazione

A seguito dell'approvazione della riforma del codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 36/2023, è stata eliminata la nozione di progetto "definitivo" nell'ambito delle diverse fasi di progettazione degli investimenti in opere pubbliche, a favore di un contestuale rafforzamento della nozione di "fattibilità tecnico economica" dell'intervento. I livelli di progettazione attualmente previsti si riducono dunque a due, il "progetto di fattibilità tecnico-economica" e il "progetto esecutivo", in luogo dei precedenti tre: "progetto fattibilità tecnico-economica"; "progetto definitivo"; "progetto esecutivo".

L'art. 204, co. 2, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("TUEL") in materia di clausole e condizioni per la stipula di contratti di mutuo tra gli enti locali e gli istituti di credito richiede l'approvazione "del progetto definitivo o esecutivo". In seguito all'introduzione dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ("Nuovo Codice"), si dovrebbe pertanto ritenere che ai fini della stipula di contratti di mutuo tra gli enti locali e gli istituti di credito sia necessaria l'approvazione del progetto esecutivo, non sussistendo più il "progetto definitivo", posticipando in tal modo l'acquisizione da parte degli enti delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli investimenti. La questione riguarda anche i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, pur formalmente esclusa dalle condizioni di cui al comma 2, che si è sempre conformata per consolidata prassi a tali clausole, compresa quella riguardante il livello di progettazione richiesto.

Il progetto definitivo di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 risulta, peraltro, sostanzialmente equivalente al progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al Nuovo Codice, come dettagliatamente individuato all'art. 6, comma 7, dell'Allegato I.7 al Nuovo Codice e, più in generale, nella Sezione II di tale Allegato, in quanto il nuovo progetto di fattibilità tecnico-economica sembrerebbe aver sostanzialmente unificato i precedenti due livelli del "progetto di fattibilità tecnica ed economica" e del "progetto definitivo", assorbendo quest'ultimo.

In tal senso depone quanto previsto dallo stesso Nuovo Codice, in materia di coordinamento con la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi del quale "il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo" (art. 41, co. 7) e, più in generale, che «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, [...] si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del [nuovo] codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal [nuovo] codice stesso» (art. 226, co.5.).

4. Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti

Art. 21

(Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)

All'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1:

a. Le parole "a far data dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle parole "a far data dal 1° gennaio 2017";

b. dopo le parole "decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267," sono inserite le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,";

2. dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023.

Motivazione

La norma proposta estende dal 2018 al 2017 il riferimento della data di decorrenza del dissesto finanziario, ai fini dell'ammissibilità all'anticipazione da fondo rotativo, chiarendo in ogni caso l'inammissibilità di richieste di enti che abbiano già ottenuto anticipazioni analoghe. Viene inoltre chiarito che sono ammissibili le richieste degli enti che hanno o avranno deliberato l'adesione alla procedura semplificata entro il 31 dicembre 2023.

5. Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022

All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 30 settembre 2023".

Motivazione

La rendicontazione degli obiettivi di servizi riguardanti le risorse integrative del Fondo di solidarietà comunale assegnate nel 2022, a fronte dell'obbligo di raggiungimento di determinati obiettivi, ha riguardato per la prima volta la quasi totalità dei Comuni su un ventaglio ampio di servizi. Infatti, dopo l'avvio nel 2021 dell'assegnazione di fondi con riferimento ai soli servizi sociali comunali a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, nel 2022 l'incentivo al potenziamento dei servizi sociali ha coinvolto anche i Comuni delle Isole e si sono aggiunti dispositivi analoghi relativi ai servizi di asilo nido e di trasporto scolastico di studenti con disabilità.

Le operazioni di rendicontazione hanno consentito al 31 luglio scorso di acquisire quasi il 90% delle rendicontazioni comunali. Il supporto ai Comuni è proseguito anche successivamente alla scadenza, al fine di limitare i rischi di mancate rendicontazioni, che costituirebbe un problema sotto un duplice profilo: da un lato, l'obbligo di recupero dei fondi assegnati previsto a normativa vigente per l'assenza di rendicontazione; dall'altro, la minor significatività delle informazioni acquisite con le relazioni di monitoraggio e rendicontazione, da utilizzare sia ai fini del calcolo dei fabbisogni standard, sia per meglio calibrare gli obiettivi di servizio dei prossimi anni.

L'ulteriore proroga del termine al 30 settembre permetterebbe l'acquisizione della totalità delle rendicontazioni con vantaggi evidenti per l'intero sistema degli obiettivi di servizio

6. Sicurezza urbana – assunzione personale polizia locale enti in crisi

Art. 21

(Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)

All'articolo 21, comma 6, primo periodo, dopo le parole "in materia di sicurezza urbana" aggiungere le seguenti parole "ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato".

Motivazione

La modifica proposta chiarisce in modo esplicito che la spesa per personale di polizia locale a tempo determinato è senz'altro ammissibile nell'impiego del contributo di cui all'art. 21, comma 6.

7. Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21 bis (Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)

1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpretata nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio."

Motivazione

- 1) *La norma di cui al comma 1, ha l'obiettivo di rimuovere un ostacolo alla rigenerazione e al rafforzamento degli uffici, chiarendo che i Comuni e le Città metropolitane possono procedere all'assunzione di personale sulla base della programmazione triennale di bilancio e dei fabbisogni, anche in condizioni di esercizio provvisorio, qualora dette assunzioni trovino coerente copertura nel bilancio triennale. Stante il carattere autorizzatorio riconosciuto al bilancio di previsione finanziario dall'art.164, comma 2, del TUEL, questa norma effettua un opportuno coordinamento normativo rispetto alla disciplina dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 dello stesso decreto.*
- 2) *La norma di cui al comma 2 è finalizzata a consentire ai comuni in condizione di squilibrio finanziario, che quindi sono sottoposti alla valutazione preventiva della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (COSFEL), di procedere speditamente alle assunzioni di personale programmate e già autorizzate anche in esercizio provvisorio.*

8. Assunzioni personale polizia locale per sicurezza urbana

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 21 ter (Assunzioni personale per sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché di controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili, di un adeguato livello di servizio per la Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e

popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni comune o sua forma associativa, è attribuito sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 2.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato o determinato dall'ente locale, ovvero dalla forma associativa o dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, nel caso di rapporto tra operatori e popolazione residente eccedente il valore di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun comune o sua forma associativa, invia al Ministero dell'Interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal Comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai Comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di Comuni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale sicurezza urbana. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui dal 2024 al 2026. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai Comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile

2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le disposizioni del comma 1 , per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

Motivazione

Negli ultimi anni, sono stati numerosi i tentativi di varare una riforma della Polizia municipale e questo deve suggerire al legislatore alcune riflessioni in ordine alla rispondenza dell'attuale legislazione con le concrete ed effettive esigenze del settore. Ciò a fronte delle molteplici e complesse attività richieste agli operatori delle Polizie Locali, sia in termini quantitativi che qualitativi. D'altra parte, si registra una consistente contrazione del personale in servizio negli enti locali indotto da più di un decennio di politiche restrittive sulla spesa di personale, che ha impattato in maniera particolarmente rilevante sul settore della Polizia municipale, per effetto dell'incremento dell'età media del personale in servizio, con conseguente riduzione delle unità di personale destinabili ai servizi operativi sul territorio. Tra il 2009 e il 2020 si è assistito ad una diminuzione complessiva degli organici di Polizia Locale di oltre diecimila unità. Inoltre, si assiste ad un incremento dei pensionamenti, come ulteriore conseguenza dell'invecchiamento dell'età del personale in servizio. Tale invecchiamento, peraltro, incide, inevitabilmente, anche sulla diminuzione del personale che può essere adibito ai servizi di controllo esterno.

Risulta pertanto necessario procedere alla messa a regime di un potenziamento degli organici delle Polizie municipali che, in coerenza con il dato della relativa popolazione residente, possa rispondere meglio alle numerose e differenti esigenze dei territori.

9. Semplificazione delle verifiche su situazione gestionale dei servizi pubblici locali

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:

Art. 17 bis

(Semplificazione procedura di cui all'art. 30 del d.lgs. 201/22)

All'art. 30 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, apportare le seguenti modifiche:

- 1) Al comma 1, primo periodo:
 - le parole “o le loro eventuali forme associative” sono soppresse;
 - dopo le parole “con popolazione superiore a 5.000 abitanti,” sono inserite le seguenti “o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito,”;
 - dopo le parole “servizi pubblici locali di rilevanza economica” sono inserite le seguenti “da loro affidati”.

-
2) Al comma 2, il secondo periodo è soppresso.

3) Al comma 3, la parola “dodici” è sostituita da “ventiquattro”.

Motivazione

*La proposta emendativa al **punto 1)** è volta a semplificare la verifica periodica e la ricognizione sui servizi pubblici locali a rilevanza economica, nuovo ed ulteriore adempimento a carico degli enti locali, previsto dal d.lgs 201/2022, che la nuova norma dispone di effettuare, in prima applicazione, entro il 31 dicembre p.v. Tale ricognizione prevede di rilevare, per ogni servizio affidato sul proprio territorio- tramite una specifica relazione - «il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico», oltre che la misura degli affidamenti in house e gli oneri a carico degli enti affidanti, a prescindere dal fatto che gli enti locali siano o meno proprietari della società. In merito a ciò, la proposta emendativa è necessaria per semplificare gli oneri previsti dalla nuova norma, prevedendo che siano invece gli enti affidanti a predisporre la relazione e non, diversamente dalla previsione attuale, tutti gli enti che ne beneficiano. Ciò, in caso di servizi a rete, semplifica la procedura in quanto consente che sia l'ente di Governo dell'Ambito (EGATO) a predisporre ed inviare la relazione sulla gestione dei SPL e non il singolo Comune, al quale invece sarà solo trasmessa. In questo modo, viene evitato l'inutile ed onerosa duplicazione di relazioni anche da parte dei Comuni dell'Ambito, che, altrimenti dovrebbero comunque predisporle, ma chiedendo informazioni all'EGATO stesso non essendo questi ultimi, parte attiva dell'affidamento.*

*Vieppiù, la norma vigente prevede che la relazione sia contestuale rispetto a quella sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (ex art.20 del Tusp), di cui solo nel caso di servizi affidati a società in house costituirebbe un'appendice. In tal caso i Comuni dovrebbero inviare la relazione due volte, al Mef tramite l'applicativo partecipazioni - quale eventuale appendice del piano di razionalizzazione - e ad Anac, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022 mentre, al contrario, gli enti d'ambito non avrebbero nessun adempimento diretto. L'emendamento, al **punto 2)**, dispone quindi l'abrogazione di tale previsione, semplificando la procedura anche per le società in house. Infine, la proposta emendativa, **al punto 3)**, prevede un tempo più congruo per i succitati adempimenti, facendo decorrere la fase di prima applicazione della suddetta ricognizione da dicembre 2024.*

10. Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva

Dopo l'art. 18 è inserito il seguente:

Art. 18 bis

(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR- M5 - C2 - I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.

Motivazione

La proposta normativa in esame è finalizzata a concedere agli enti attuatori degli interventi relativi al PNRR “sport e Inclusione Sociale”, previo assenso da parte del Dipartimento per lo Sport, di utilizzare i ribassi d’asta realizzati per far fronte, oltre che a varianti progettuali di cui sorga la necessità in corso d’opera, nel rispetto delle previsioni dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016, anche all’aggiornamento dei prezziari a seguito degli incrementi dei prezzi. Allo stato attuale della normativa, ai sensi dell’articolo 11 degli avvisi pubblici a manifestare interesse pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport e delle previsioni contenute negli Accordi stipulati con i soggetti attuatori, le eventuali economie derivanti dalla procedura non possono essere utilizzate dall’ente locale e restano nella disponibilità del Dipartimento per lo Sport. La proposta normativa non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Aggiornamento composizione della cabina di regia di cui al d.lgs. 36/2023

Dopo l’articolo 18 aggiungere il seguente articolo:

Articolo 18-bis (Aggiornamento composizione della cabina di regia di cui al d.lgs. 36/2023)

1. All’articolo 1 dell’Allegato V.3 al decreto legislativo 36/2023, al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente: “m) *tre rappresentanti della Conferenza Unificata*”

Motivazione

L’emendamento ha la finalità di risolvere la criticità legata alla mancata previsione di rappresentanza delle tre componenti del sistema delle Autonomie all’interno della cabina di regia di cui al d.lgs. 36/2023.

12. Messa in sicurezza strade e ponti - modifica scadenze invio domande

Art. 19

(Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali)

All’articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 3, le parole “Entro il 31 ottobre 2023,” sono sostituite dalle seguenti: “Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, “
- al comma 4 le parole “Entro il 15 novembre 2023,”, sono sostituite dalle seguenti: “Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3,”

Motivazione

La data fissata rispetto all'invio delle domande da parte dei Piccoli Comuni, risulta – in questa prima fase – alquanto esigua. Inoltre, per come riportate, le scadenze sono fissate nella legge e modificabili solo con un ulteriore intervento normativo, quindi, in caso di eventuale slittamento del decreto ministeriale si comprimerebbero ulteriormente i tempi di tutta la procedura, a scapito delle amministrazioni.

Pertanto, la proposta ha la finalità di consentire l'invio delle richieste con una tempistica maggiormente congrua nonché di rendere maggiormente flessibili le scadenze, legandole alla pubblicazione della documentazione necessaria, fermo restando la velocizzazione della procedura.

13. Trasferimento di funzioni in materia di bonifiche e rifiuti

Art. 22

(Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti)

All'articolo 22, al secondo periodo dopo le parole “da parte della Regione,” sopprimere le seguenti parole: “il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni”.

Dopo il secondo periodo aggiungere il seguente “La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Comuni cui sono trasferite le funzioni”.

Motivazione

Il decreto prevede la possibilità per le Regioni di delegare ai Comuni determinate funzioni in materia di bonifiche e di autorizzazione all'apertura di nuove discariche, tematiche di assoluto rilievo ed impatto a livello locale che richiedono però l'impiego di risorse umane, economiche e strumentali da parte dei medesimi enti interessati dalla delega operata con legge regionale. Alla luce di ciò, la proposta - in ossequio alle disposizioni di cui alla legge 59/1997 e relativi decreti attuativi - prevede che le Regioni, nel caso di delega di funzioni amministrative in materia di bonifiche e rifiuti trasferiscono ai Comuni le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

14. Edilizia scolastica controlli

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XY

(Controlli edilizia scolastica)

“Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica il Ministero dell'Istruzione e del Merito svolge controlli anche a campione”.

Motivazione

Negli ultimi anni a seguito dei tanti finanziamenti ordinari erogati ai Comuni per interventi di edilizia scolastica (verifiche di vulnerabilità sismica, Piano palestre, scuole antisismiche, fondo comma 140, Piano antincendio, indagini diagnostiche, Scuole sicure) si sono attivate decine di migliaia di istanze da parte degli enti locali, anche di importi di minima entità.

Il controllo massivo da parte del MIM di tutte queste istanze che ad oggi, come da informazioni del Ministero si attestano alle 12.000 con relative rendicontazioni, integrazioni, rettifiche, produce un rallentamento dell'azione amministrativa nello svolgimento delle attività ed erogazione finale delle risorse. L'emendamento è pertanto finalizzato ad introdurre la metodologia del controllo a campione per gli interventi di edilizia scolastica non PNRR, in quanto consentirebbe di velocizzare le procedure di verifica e i pagamenti delle somme ai Comuni che molti di essi hanno anticipato per interventi finanziati con fondi pregressi che risalgono addirittura a prima del Covid-19.

15. Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico - L. 160/2019 (PNRR c.d. "Piccole opere")

All'articolo 1 della legge 160/2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023;*
- b) *al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".*

Motivazione

La proposta emendativa mira a consentire ai numerosi enti di avviare interventi che rappresentano, sommati insieme, una quota importante di risorse della misura cosiddetta "piccole opere", evitando che resti inutilizzata (o sia oggetto di revoca) a causa di ritardi di modesta entità nell'affidamento dei lavori, a seguito spesso della necessità di rivedere i computometrici e i quadri economici delle opere, a seguito della revisione dei prezziari regionali. Tra le criticità, perdurano le problematiche legate al reperimento dei materiali e alla timida risposta del mercato e degli operatori dei settori interessati.